

## REGOLAMENTO (CE) N. 58/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

relativo al rilascio di titoli d'importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 3 al 10 gennaio 2005, a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.
- (2) Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione l'11 e il 12 gennaio 2005 possano essere accettate e fissare, in base alle ca-

tegorie di importatori e all'origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Le domande di titoli ai fini dell'importazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 3 al 10 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione l'11 e il 12 gennaio 2005, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell'allegato I del presente regolamento.

## Articolo 2

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l'origine interessate, le domande di titoli ai fini dell'importazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, presentate successivamente al 10 gennaio 2005 e anteriormente alla data che figura all'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.